

DICHIARAZIONI ■ Assonime spiega la compilazione per le operazioni straordinarie - In Unico indicazione separata per le transazioni con Paesi black list

Trasformazioni, un solo 770

Nel lavoro dipendente le regole cambiano a seconda di chi ha effettuato il conguaglio di fine anno

A fine mese il modello 770/2005 semplificato arriva al traguardo. Assonime, con la circolare 50 del 21 settembre, fa il punto sulla compilazione e la trasmissione dei dati online.

L'associazione riserva particolare attenzione alle modalità da seguire in caso di operazioni societarie straordinarie effettuate nel 2004 o nel 2005, ma comunque prima della presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta. Va ricordato che non sempre la definizione di «operazione straordinaria» ai fini fiscali è considerata tale nell'ambito della sostituzione. È il caso della trasformazione che, pur potendo determinare la nascita di un nuovo soggetto, non incide sull'esistenza e sugli adempimenti del sostituto, che è tenuto a compilare la dichiarazione secondo le regole generali.

Fra le operazioni societarie straordinarie occorre peraltro distinguere tra quelle che non comportano l'estinzione dei soggetti che vi hanno partecipato e quelle dalle quali è derivata l'estinzione di soggetti preesistenti. In quest'ultima ipotesi, occorre verificare se vi è o meno prosecuzione dell'attività del soggetto estinto da parte di altri soggetti. Se l'attività non prosegue (liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa), la dichiarazione è presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o dal commissario liquidatore in nome e per conto del soggetto estinto, relativamente al periodo di effettiva operatività.

Se l'attività prosegue, il soggetto che succede è tenuto alla presentazione del modello 770. In tal caso deve compilare e inviare i dati delle comunicazioni relative ai lavoratori i prospetti ST ex SX indicando il proprio codice fiscale come dichiarante e

LA CIRCOLARE

Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati le istruzioni chiariscono che, qualora le operazioni di lavoro siano state effettuate dal soggetto estinto, il dichiarante deve trasmettere un'unica comunicazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni. In questa comunicazione il dichiarante dovrà indicare, oltre al proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", quello del soggetto estinto nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta". Diversamente, se le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal soggetto tenuto a presentare la dichiarazione, dovrà essere trasmessa un'unica comunicazione per ciascun percipiente avendo cura di dichiarare esclusivamente il proprio codice fiscale ed evidenziando, nei punti da 48 a 59 del modello, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto. In entrambe le ipotesi più sopra considerate — e cioè sia nel caso in cui il conguaglio sia stato operato dal sostituto estinto, sia nel

caso in cui sia stato effettuato dal dichiarante — relativamente alla trasmissione dei dati relativi alle ritenute operate e ai versamenti effettuati, dovranno essere compilati più prospetti ST per esporre distintamente le situazioni riferibili allo stesso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti. Per la compilazione del prospetto ST relativo a ogni soggetto estinto, il dichiarante deve indicare nello spazio di ciascun prospetto contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" il proprio codice e nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta" il codice del soggetto estinto. Analoghe modalità di compilazione del modello devono essere seguite qualora il rapporto di lavoro sia cessato anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e successivamente, nel corso dello stesso periodo d'imposta, il medesimo dipendente venga riassunto dal soggetto che prosegue l'attività.

Assonime, circolare 50 del 21 settembre 2005

la dichiarazione, la comunicazione di ciascun percettore porterà solo indicazione del codice fiscale del dichiarante. Nei punti da 48 a 59 della comunicazione saranno evidenziati i dati sull'attività del sostituto estinto.

Se l'operazione straordinaria non ha comportato, invece, l'estinzione dei soggetti che vi hanno preso parte, come di norma avviene in caso di scissioni parziali o cessione di ramo d'azienda, ciascun sostituto presenterà la propria dichiarazione. Nelle comunicazioni dei dati relativi al personale passato da un'azienda all'altra devono però essere rispettate modalità particolari. Il cedente è tenuto a indicare l'importo delle retribuzioni erogate al personale fino al momento del trasferimento d'azienda inserendo, nel punto 51, il codice "8". Mentre il sostituto subentrante, tenuto al rilascio del Cud, deve riportare nelle comunicazioni della sua dichiarazione l'ammontare complessivo dei redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando, nei punti da 48 a 59, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

MARIA ROSA GHEIDO

quello del soggetto estinto come sostituto. È il caso delle operazioni di fusione, anche per incorporazione, della scissione totale, dello scioglimento di una società di persone con la prosecuzione dell'attività in forma di ditta individuale da parte di uno dei soci, del trasferimento di competenze fra amministrazioni pubbliche.

Una particolare attenzione va riservata all'ipotesi della scissione totale, quando più soggetti succedono nei rapporti. Anche se le comunicazioni e i prospetti, relativi al soggetto estinto, devono essere compilati e inviati solo da uno dei soggetti che sono

subentranti, ciascuno di essi è obbligato in solido alla trasmissione dei dati. Nella compilazione delle comunicazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati conta anche il soggetto che ha effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno. Se il conguaglio è stato effettuato dal soggetto estinto, il sostituto che ne prosegue l'attività deve compilare la comunicazione per i singoli percettori, indicando il proprio codice fiscale come «dichiarante» e quello del soggetto estinto come «sostituto». Quando il conguaglio è stato, invece, effettuato dal soggetto tenuto a presentare

mente finanziato) e un differente titolo (mutuo e non apertura di conto corrente). Dello stesso parere anche l'avvocatura dello Stato, appositamente consultata dal Territorio, la quale ha ritenuto che «dovendo considerarsi il contratto di mutuo... non modificativo del contratto di apertura di credito in conto corrente, ma nuovo contratto stipulato in funzione della estinzione del debito, non si ravvisano le ragioni che costituiscono il presupposto per riconoscere le agevolazioni» e che «il rapporto novato ha natura e disciplina sua propria e diversa rispetto al primo con il quale nulla può convivere».

ANGELO BUSANI

Il ravvedimento vale anche nei «paradisi»

Separata indicazione in Unico 2005 per le operazioni con Paesi o territori a fiscalità privilegiata, secondo l'articolo 110, commi 10 e 11 del Tuir.

I numerosi problemi che stanno emergendo in questo periodo (si veda anche «Il Sole-24 Ore» di ieri), riguardo le ipotesi di ravvedimento o di integrazione della dichiarazione per l'omessa indicazione in dichiarazione delle spese relative a operazioni con soggetti domiciliati nei «paradisi», evidenziano come occorre prestare attenzione alla compilazione di Unico, da inviare entro il prossimo ottobre.

giata devono quindi essere indicate separatamente in dichiarazione. Per effetto della generale previsione di indeducibilità di cui all'articolo 110, comma 10, occorre dapprima effettuare, considerando ad esempio il modello Unico 2005 delle società di capitali, una variazione in aumento nel rigo RF35. Nel caso in cui le spese e gli altri componenti risultino deducibili si deve compilare il rigo RF54, tra le variazioni in diminuzione. Va notato che non necessariamente l'importo indicato tra le variazioni in diminuzione dovrà coincidere con quello della variazione in aumento. Infatti, può accadere che solo per una parte dei componenti negativi possa essere dimostrata la deducibilità a norma del comma 11, per cui, in tal caso, al rigo RF54 andranno indicati solo gli importi per i quali si ritengono sussistenti le esimenti stabilite dallo stesso comma 11.

Ravvedimento. Uno dei problemi che si pone è anche quello della possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso nell'ipotesi in cui nella dichiarazione precedente (in questo caso Unico 2004) si siano omesse le indicazioni relative alle operazioni con i territori a fiscalità privilegiata e non siano ancora iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Si ritiene che non vi siano motivi per negare il ravvedimento. La norma (articolo 13 del Dlg 472/97) prevede espressamente la possibilità di regolarizzazione errori e omissioni. E l'omessa o parziale indicazione delle operazioni ex articolo 110 del Tuir non può che essere reputata un errore o una omissione. Inoltre, va rilevato che, nell'ipotesi in cui non si provveda ad alcuna regolarizzazione, se il Fisco non ritenesse tale violazione come formale, la stessa verrebbe annoverata tra quelle che determinano l'infedeltà della dichiarazione, situazione sicuramente ravvedibile.

Va anche osservato che nel caso in cui l'ammontare della variazione in aumento in precedenza omessa coincida con quello della variazione in diminuzione non si ha l'emersione di una maggiore imposta. È un po' come il caso della minor perdita, dove l'amministrazione finanziaria ha ammesso che la sanzione edittale, pur in ipotesi di dichiarazione infedele, non può che essere applicata nella misura fissa da 258 a 2.065 euro. La stessa sanzione dovrà essere presa a base quando «ora per allora», attraverso il ravvedimento, il contribuente farà valere la deduzione dei componenti negativi in dichiarazione, relativi alle operazioni ex articolo 110 del Tuir, operando dapprima la variazione in aumento di pari importo. Con la conseguenza che, utilizzando il ravvedimento, la sanzione risulterà pari a un quinto del minimo di 258 euro.

DARIO DEOTTO

Spazio alla sanzione ridotta

Le linee guida per mettersi in regola

IL RAVVEDIMENTO

È possibile quando non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o attività di accertamento

Può essere fatto entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva

Prevede una sanzione ridotta pari a un quinto del minimo edittale di 258 euro

La norma. Va ricordato che l'articolo 110, comma 10 del Tuir dispone che, in via di principio, non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni tra imprese residenti e quelle domiciliate in Stati o territori non Ue che hanno regimi fiscali privilegiati, individuati nella cosiddetta black list. Il comma 11 stabilisce che la previsione del comma 10 non trova applicazione quando l'impresa residente fornisce la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale o che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta attuazione. Inoltre, l'ultimo periodo del comma 11 prevede che «la deduzione... è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti».

Unico 2005. L'indicazione delle operazioni intercorse con operatori a fiscalità privile-

I chiarimenti del Territorio / Dopo il conto corrente

Innesto di mutuo, tasse standard

Esclusa l'imposta sostitutiva nel passaggio venditore-acquirente

Non può avvalersi dell'imposta sostitutiva (e quindi è soggetta a tassazione ordinaria) l'annotazione nei registri immobiliari per conferma dell'ipoteca iscritta a garanzia di una apertura di credito (stipulata ad esempio da un'impresa costruttrice) che venga trasformata in un mutuo da frazionare e poi da accollare ai singoli acquirenti dei vari appartamenti. È quanto statuito dalla risoluzione n. 1/2005 dell'agenzia del Territorio e data 22 settembre 2005.

La procedura analizzata dalla risoluzione può essere così sintetizzata: gli istituti bancari concedono a società di costruzioni immobiliari aperture di

credito in conto corrente per un importo massimo predeterminato, utilizzabile in modo flessibile durante l'esecuzione dei lavori, a seconda delle esigenze dell'impresa; tali finanziamenti sono poi destinati a essere «convertiti», a ultimazione dei lavori, in mutui fondari da frazionare sulle singole unità di cui l'edificio si compone, al fine di agevolare le vendite delle singole unità immobiliari con i relativi accollati ai vari acquirenti della quota di mutuo così frazionata.

Contestualmente alla conversione del rapporto, si procede dunque alla conferma dell'ipoteca originariamente iscritta a garanzia dell'apertura di credito in conto corrente, mediante l'esecuzione di un'apposita annotazione nei Registri Immobiliari. La questione è quindi, in ordine alla tassazione di questa formalità, se a essa si applica l'imposta sostitutiva originariamente scontata per l'apertura di credito o se è soggetta a tassazione «ordinaria».

Secondo l'agenzia del Territorio, innanzitutto, nel contratto di mutuo successivo al rapporto di apertura di credito non è ravvisabile il presupposto di fondo per il riconoscimento del trattamento agevolato in quanto (come sancito dalla Cassazione nella sentenza 4611/2002) il soggetto originariamente finanziato tramite apertura di credito non viene effettivamente a disporre, con la stipula del contratto di mutuo, di nuova liquidità.

Il secondo negozio (il mu-

tu), secondo l'agenzia del Territorio, non rappresenta inoltre una mera modificazione del primo (l'apertura di credito in conto corrente), ma configura un vero e proprio fenomeno novativo: non sarebbe infatti ravvisabile in questa articolata operazione un rapporto sostanzialmente unitario, in quanto il successivo rapporto obbligatorio avrebbe un oggetto parzialmente diverso (e cioè la somma di denaro rimasta non pagata dal soggetto originaria-

mente finanziato) e un differente titolo (mutuo e non apertura di conto corrente). Dello stesso parere anche l'avvocatura dello Stato, appositamente consultata dal Territorio, la quale ha ritenuto che «dovendo considerarsi il contratto di mutuo... non modificativo del contratto di apertura di credito in conto corrente, ma nuovo contratto stipulato in funzione della estinzione del debito, non si ravvisano le ragioni che costituiscono il presupposto per riconoscere le agevolazioni» e che «il rapporto novato ha natura e disciplina sua propria e diversa rispetto al primo con il quale nulla può convivere».

ANGELO BUSANI

SVOLTA ATTESA IN CONSIGLIO DEI MINISTRI

La Sicilia allarga la base imponibile

ROMA ■ Le aziende con sede sociale fuori della Sicilia, ma che operano nel territorio regionale, a partire dal prossimo 1° gennaio, dovranno versare i tributi statali sulla quota di attività svolta nell'isola direttamente alla Regione e non più allo Stato. Lo prevede un decreto legislativo che il Governo si appresta a varare — se non oggi — nella prossima riunione del Consiglio dei ministri. In gioco ci sono 500 milioni l'anno, cifra prudenziale, che potrebbe anche aumentare fino a 700.

Una boccata d'ossigeno, in ogni caso, per la Regione Sicilia, alle prese con bilanci soffocati dal deficit della Sanità.

Il decreto legislativo recepisce i contenuti dell'accordo raggiunto nella Commissione paritetica Stato-Regioni, che ha riconosciuto il diritto a percepire il gettito, come previsto fin dal

1965 all'articolo 37 dello Statuto autonomistico della Sicilia, nella pratica mai attuato. Il provvedimento all'esame del Consiglio dei ministri, in particolare, fissa i criteri di attribuzione delle risorse, peraltro già sanciti dall'accordo in Commissione, che ha di fatto definito un contenzioso cominciato nel dal 2001, quando la Regione chiese di avvalersi del diritto statutario fino ad allora rimasto solo nella teoria.

Il nuovo provvedimento trae origine nella Finanziaria 2003 (legge 289/2002) che, recependo un emendamento presentato dal deputato Saverio Romano (Udc), riconosce alla Regione la titolarità a riscuotere quelle imposte. Ora manca solo il passaggio del Dlg al Consiglio dei ministri e, dopo l'approvazione, un decreto ministeriale o dirigenziale per stabilire i codici tributo cui dovranno fare riferimento le aziende per i pagamenti. Solo da allora — e con effetto dal 1° gennaio 2006 — aziende come Eni, Fiat, Enel, StMicroelectronics o le numerose banche nazionali che operano sull'isola verseranno i

tributi direttamente nelle casse regionali. Buona parte delle nuove entrate — fanno sapere dalla Regione — sarà destinata a coprire il deficit della Sanità.

Dallo Stato, poi, la Regione attende 800 milioni di una tantum sulle imposte sull'assicurazione Rc auto per il quadriennio 2001-2004: a tanto, infatti, secondo le stime dell'assessorato regionale al Bilancio, ammonta la cifra che la Sicilia dovrebbe incassare dopo che la Consulta, con sentenza 306 del 21 ottobre 2004, ha riconosciuto all'isola il gettito dell'imposta dovuta dagli assicuratori con domicilio fiscale o rappresentanza fuori dal territorio regionale, «nell'ipotesi — è scritto nella sentenza — in cui i premi riscossi siano relativi a polizze di assicurazione rilasciate per veicoli a motore iscritti in Pubblici registri automobilistici aventi sede nelle Province della Regione ovvero per macchine agricole le cui carte di circolazione siano intestate a soggetti residenti nelle medesime Province».

RIVINCITE PARLAMENTARI

Consulenti a segno sul 730

MILANO ■ Si allarga ancora la competenza sui modelli 730. Dopo dottori commercialisti e ragionieri, anche i consulenti del lavoro e tutti gli intermediari fiscali abilitati — in un primo momento esclusi — acquisiscono l'attività di invio delle dichiarazioni fiscali dei lavoratori dipendenti.

Con due emendamenti all'articolo 3 del disegno di legge di conversione del Dl 163/05 («Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture», di cui riferiamo anche a pagina 30, per gli effetti sull'Anas) la commissione Lavori pubblici e comunicazione del Senato ha recepito martedì le indicazioni che estendono la

competenza sul 730, già conferita a dottori e ragionieri con il decreto legislativo 139/05 sull'Albo unico, alle altre professioni giuridico-contabili. Il primo emendamento, a firma del relatore Luigi Grillo (Fi), modifica l'articolo 2 dell'ordinamento dei consulenti (n. 12/1979) affinché questi svolgano «l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa».

La seconda modifica, sottoscritta da Michele Forte (Udc), Angelo Maria Nicolani (Fi) e Gianfranco Tunis (Udc), disciplina che «l'assistenza fiscale, di cui al comma 1, potrà essere svolta anche da tutti gli intermediari fiscali abilitati». Dunque, avvocati, revisori, tributaristi e tutti gli abilitati riconosciuti dalle Finanze.

L'approvazione degli emendamenti pone fine a una vicenda complessa

iniziata qualche mese fa. Un errore materiale nel decreto istitutivo dell'Albo unico tra dottori commercialisti e ragionieri aveva, infatti, escluso le due categorie dall'attività di elaborazione del 730, mantenendo, pur tra le polemiche, il tradizionale monopolio dei Caf. Per correggere la svista, in linea con l'orientamento all'apertura della Corte Ue, il Governo aveva inserito, ad agosto, in un decreto legge che a tutt'altro pareva dedicato, l'estensione della competenza sui 730 anche a dottori e ragionieri, ma non ai triennali (si veda «Il Sole-24Ore» del 20 agosto). A quel punto, i professionisti esclusi avevano promesso battaglia.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente dei consulenti del lavoro, Alfio Catalano, «per un'ingiustizia immotivata che è stata finalmente sanata».

L.C.A.

PERCORSO FORMATIVO Edizione 2005/2006

Con il patrocinio di:

LA BIAGI NEI CONTRATTI

Guida alla lettura e all'interpretazione dei Contratti Collettivi Nazionali

In 6 mattine un percorso di approfondimento per:

- fornire una guida operativa alla lettura dei Contratti Collettivi Nazionali
- trasferire a tutti i partecipanti gli strumenti necessari per applicare operativamente i contratti collettivi.

1ª MATTINA	Come si legge un contratto collettivo
2ª MATTINA	Il contratto individuale e la costituzione del rapporto
3ª MATTINA	L'orario di lavoro e i riposi: le opportunità del contratto
4ª MATTINA	Le assenze e i permessi: dopo la legge il contratto
5ª MATTINA	La retribuzione tra contratto e autonomia d'impresa
6ª MATTINA	Il contenzioso e la risoluzione del contratto di lavoro

LE NOVITA' E GLI ADEMPIMENTI PROFESSIONALI 2005-2006

In 6 pomeriggi un percorso di seminari monotematici dedicati agli adempimenti professionali e alle ultime novità del periodo per:

- garantire completezza nell'aggiornamento professionale operativo.

1ª POMERIGGIO	Il nuovo apprendistato
2ª POMERIGGIO	Come stipulare il contratto individuale
3ª POMERIGGIO	Lavoratori stranieri in Italia e flussi 2006
4ª POMERIGGIO	Finanziaria e novità
5ª POMERIGGIO	Selezione del personale e borsa lavoro
6ª POMERIGGIO	La riforma del TFR e della previdenza complementare

6 giornate di formazione continua - Ottobre 2005 / Aprile 2006

Docenti: Stefano Carotti - Roberto Chiumiento - Enzo De Fusco - Roberto De Lorenzis - Gabriele Fava - Maria Rosa Gheido - Piero Gualtierotti - Giuseppe Maccarone - Luigi Masini - Flavio Mattiuzzo - Francesco Natalini - Paolo Pennesi - Paolo Pizzutti - Pierluigi Rausei - Mauro Rubin - Antonio Vallebona - Vanna Stracciari

Coordinamento Scientifico: Enzo De Fusco - Roberto De Lorenzis - Giuseppe Maccarone

Per informazioni e iscrizioni: **Centro Studi Lavoro e Previdenza srl**, Tel. 045 506199 - Fax 045 506087 - servizio.clienti@cslavoro.it - www.cslavoro.it

Sedi:
Milano - Venezia - Verona - Firenze

Materiale didattico:
Almeno 12 dispense appositamente predisposte dal comitato scientifico composto dai docenti del corso relative a:

- La Biagi nei contratti: analisi e interpretazione di tutte le nuove forme di lavoro e delle modifiche normative introdotte dalla Riforma Biagi e dalle altre Riforme.
- Tutte le novità trattate nei seminari di aggiornamento.

Formazione Continua Consulenti del Lavoro
per informazioni sulle sedi accreditate contattare la segreteria organizzativa

Quota di iscrizione per le 6 giornate:
€ 750,00+IVA incluso materiale didattico
€ 650,00+IVA Offerta iscritti ANCL